



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelta dall'IVASS
ROSARIA LIMONCIELLO	Componente designata dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Riunione del 17/06/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 10 febbraio 2026, preceduto da reclamo del 24 ottobre 2025, il ricorrente, titolare di una polizza R.C. Auto, ha adito l'Arbitro Assicurativo, lamentando il diniego di copertura opposto dall'impresa, secondo la quale i danni da Lui lamentati non apparivano riconducibili all'evento doloso denunciato. Il ricorrente deduce che, in data 25 gennaio 2025, il veicolo di sua proprietà, assicurato con l'impresa resistente con contratto R.C. Auto, comprensivo della garanzia accessoria per i danni da atti vandalici, è stato danneggiato da ignoti. Il ricorrente afferma che gli atti vandalici di cui sarebbe stato destinatario il veicolo, consistiti nel lancio di una pietra, avrebbero comportato la rottura del lunotto posteriore dell'automobile e ammaccature alla carrozzeria circostante. Nell'immediatezza dell'evento, il ricorrente ha presentato formale denuncia-querela all'Autorità Giudiziaria. Il ricorrente contesta le modalità dell'accertamento peritale svolto dall'impresa; in particolare la prima perizia effettuata da remoto mediante videocollegamento, nonché la divergenza tra le assenze di contestazioni durante la seconda ispezione in presenza — alla quale partecipava anche il procuratore del ricorrente — e le conclusioni sfavorevoli della relativa relazione finale. Nelle repliche, fornisce altresì



argomentazioni di natura tecnica in merito alla compatibilità della frantumazione del vetro temperato con l'impatto di un corpo rigido.

Costituitasi l'impresa resistente, ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo tre distinte relazioni peritali, convergenti nel ritenere i danni non compatibili con la dinamica denunciata (lancio di pietra) e ascrivibili ad un urto da circolazione stradale. Rileva altresì che il ricorrente non ha prodotto alcuna perizia tecnica di parte, né altra documentazione specialistica idonea a confutare le determinazioni tecniche poste a fondamento del diniego. In merito al contenuto degli accertamenti tecnici, l'impresa sostiene che sia la prima perizia (effettuata da remoto ed in videocollegamento), sia la seconda effettuata in presenza, condurrebbero a risultati concordi, nel senso di escludere la compatibilità dei danni con un evento doloso di terzi e di imputare, invece, il danno ad un impatto dovuto alla circolazione di veicoli.

In sede di repliche il ricorrente contesta le eccezioni e le difese formulate dall'impresa. In merito alle perizie prodotte con le controdeduzioni, il ricorrente afferma che le stesse sarebbero tra loro contrastanti e, in particolare, la terza relazione prodotta dall'impresa sembrerebbe *"interna"* e pertanto *"priva di valore"* alcuno.

L'impresa contesta le repliche del ricorrente e richiama, infine, l'art. 9, comma 1, lett. e) del Decreto 6 novembre 2024, n. 215 del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (di seguito, "Decreto"), sostenendo che le deduzioni *"scientifiche"* del ricorrente non sarebbero supportate da documentazione e insistendo per il rigetto del ricorso. Il ricorrente chiede la liquidazione dell'indennizzo per come quantificato nel preventivo di riparazione prodotto, con condanna dell'impresa alla liquidazione di euro 1500,00. L'impresa chiede il rigetto del ricorso, poiché infondato.

DIRITTO

La controversia in oggetto verte sull'accertamento del diritto al risarcimento dei danni subiti, a seguito di presunti atti vandalici, dall'automobile di proprietà del ricorrente, titolare di una polizza R.C. Auto CVT (atti vandalici), e sulla conseguente legittimità del diniego di risarcimento da parte dell'impresa convenuta. Le parti sono in contrasto sulla circostanza se i danni — rottura del lunotto posteriore e ammaccature al portellone e al parafango posteriori — siano riconducibili ad un atto doloso di terzi (lancio di pietra), come sostenuto dal ricorrente, ovvero ad un urto da circolazione stradale, come invece affermato dall'impresa sulla scorta delle proprie valutazioni tecniche.

Ai fini della decisione nel merito, il Collegio sarebbe chiamato a valutare la compatibilità causale tra la dinamica dell'evento denunciato e i danni concretamente riscontrati. Si tratta di un accertamento che presuppone necessariamente cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche, che esulano dalla ordinaria valutazione documentale. In particolare, il Collegio rileva che l'impresa ha prodotto tre distinte relazioni peritali di propri consulenti, le quali pervengono a conclusioni concordi nel ritenere il danno non compatibile con il lancio di un corpo rigido di modeste dimensioni e imputabile a urto da circolazione. Tali relazioni costituiscono tuttavia mere allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.



civ., sez. I, 6 agosto 2015, n. 16552; Cass. civ., Sez. Unite, 3 giugno 2013, n. 13902). Le perizie di parte rientrano nel novero degli atti difensivi e possono al più assumere valore indiziario, rimesso al prudente apprezzamento del Collegio. Il ricorrente, a sua volta, non ha prodotto alcuna perizia tecnica di parte né altra documentazione specialistica idonea a contraddire sul piano tecnico le valutazioni dell'impresa. Le argomentazioni esposte in sede di repliche non sono corredate da alcuna documentazione qualificata. La documentazione fotografica prodotta dal ricorrente — pur rilevante ai fini della descrizione dell'entità del danno — non è di per sé idonea a consentire un giudizio di compatibilità causale tra l'evento denunciato e i danni riscontrati, non essendo tale valutazione riconducibile ad una mera osservazione visiva, ma richiedendo l'applicazione di criteri tecnici specialistici. La denuncia-querela presentata all'Autorità Giudiziaria fa piena prova della provenienza dell'atto e delle dichiarazioni rese innanzi al pubblico ufficiale, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni del denunciante in ordine alla dinamica dell'evento, le quali possono essere contrastate con tutti i mezzi di prova previsti dalla legge (Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2021, n. 25510; Cass. civ., sez. VI, 7 novembre 2022, n. 32637).

Ciò posto, questo Collegio rileva, sul piano del merito, che la risoluzione della controversia richiederebbe una valutazione tecnica per dirimere il contrasto tra le perizie di parte e accertare l'effettiva origine dei danni (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2023, n. 31251). Tale accertamento è però precluso all'Arbitro Assicurativo. L'articolo 3, comma 3, del Decreto, stabilisce che *"le controversie sono esclusivamente documentali"* e che l'Arbitro Assicurativo *"non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali"*. Coerentemente, l'articolo 11, comma 8, del Decreto prevede che *"il collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non può disporre"*.

Per queste ragioni, il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 3, e 11, comma 8, del Decreto, con assorbimento di ogni ulteriore questione

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA